

Sentenza/Decreto N. 3001/2014

N. CRON.
- 3 MAR. 2014
REP. 2487

N.156/2013+ 8747/2013 r.g.

Il Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare – 2ª Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr.ssa Caterina Macchi presidente rel.

dr.ssa Francesca Mammone giudice

dr.ssa Irene Lupo giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nei procedimenti ex art. 98 lf iscritti ai numeri di ruolo sopra riportati, promossi

DA

avv. P. Gi. T. [redacted]
che si difende in proprio

OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI

Fallimento I. [redacted] s.p.a.

Rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

OPPOSTO

ca

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente decreto ha ad oggetto la decisione in ordine a due procedimenti di opposizione allo stato passivo del fallimento I [REDACTED] s.p.a (in seguito I [REDACTED]) instaurati dall'avv. P. Gi [REDACTED] T [REDACTED] in proprio, di identico contenuto; si tratta, infatti, in entrambi i casi, dell'impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato ha ammesso solo in parte, ed in via chirografaria, i crediti affermati dall'avv. T [REDACTED] traenti titolo da attività di assistenza prestata in favore di I [REDACTED] in relazione a due distinti incarichi. L'ammissione è infatti stata disposta per il complessivo importo di € 33.750,00, a fronte di una richiesta complessiva di € 136.989,34 , non essendo stata ritenuta sufficientemente comprovata la consistenza delle prestazioni svolte. L'opponente ha chiesto dunque ammettersi al passivo l'intero credito rivendicato, con il riconoscimento del rango privilegiato ex art. 2751 bis n. 2) c.c., anche con riferimento all'importo già ammesso in via chirografaria.

Il fallimento opposto si è regolarmente costituito in entrambi i procedimenti, contrastando ogni avversa richiesta in rito e nel merito.

Si osserva in primo luogo che, come anticipato, i due ricorsi proposti dall'avv. T [REDACTED] sono identici: l'elemento differenziante è esclusivamente estrinseco, perché attiene alla diversa collocazione cronologica rispetto alla data di ricezione, da parte del creditore, della comunicazione ex art. 97 l.f. inviata dal collegio dei curatori. Il primo ricorso è stato depositato prima di tale ricezione, ma comunque dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il secondo, invece, è successivo al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 97 l.f. All'assoluta identità del contenuto dei due ricorsi consegue l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 273 c.p.c.. Ed infatti, nel caso di specie, attesa l'originaria pendenza dei due procedimenti avanti a diversi giudici della medesima sezione di questo tribunale, il presidente della sezione ne ha ordinato con decreto la riunione, individuando il giudice avanti al quale il procedimento doveva proseguire, come disposto dall'art. 273 l comma c.p.c.. Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, al cospetto della pendenza della medesima causa avanti a più giudici appartenenti al



medesimo ufficio giudiziario, si deve dare inderogabile applicazione alla norma appena richiamata; una volta che ciò sia accaduto, si pone effettivamente la necessità di osservare il generale principio del ne bis in idem, cui consegue la declaratoria di improcedibilità della seconda causa instaurata (cfr. Cass. ord. 9510/10).

Il fallimento opposto ha contestato la legittimazione dell'avv. T. ad impugnare ex art. 98 l.f. il decreto del giudice delegato osservando che la domanda di ammissione allo stato passivo era stata proposta non già dall'odierno opponente in proprio, bensì da quest'ultimo nella sua qualità di socio titolare dello studio associato L. T., correlativamente, ha sottolineato che l'attività professionale in discussione è da un punto di vista sostanziale riferibile all'associazione professionale e non al singolo professionista odierno opponente; ha eccepito altresì il difetto di ius postulandi per mancata indicazione esplicita della volontà di difendersi in proprio; tutte eccezioni fermamente contrastate dall'opponente.

La dedotta carenza di legittimazione ad opporsi ex art. 98 l.f. non è sussistente. La lettura della domanda di ammissione allo stato passivo (la cui produzione, si osserva, non costituisce affatto condizione di procedibilità dell'opposizione, diversamente da quanto opinato dal Fallimento; il quale ha provveduto a produrla in copia al fine di sostenere la propria eccezione, in ciò semplicemente ottemperando al principio generale di attribuzione dell'onere della prova) evidenzia infatti che l'identità soggettiva spesa e la volontà di formulare istanza di ammissione allo stato passivo sono riferibili indubitabilmente all'avv. G. T. personalmente, e non allo studio associato. L'istante, avv. G. T., fa menzione della sua qualità di socio titolare dello studio legale L. T., menzionandone partita iva e sede legale, ma detti elementi hanno contenuto descrittivo, non di qualificazione soggettiva; e tale carattere descrittivo trova la sua giustificazione sul piano sostanziale e fattuale, attesa la tipologia degli incarichi in relazione ai quali viene rivendicato il credito, e la tipologia dei documenti depositati a sostegno della domanda. Del tutto

infondata, inoltre, è l'eccezione attinente al presunto difetto di ius postulandi, essendo resa palese dalla spendita della qualifica professionale nell'incipit del ricorso ex art. 98 l.f. la volontà di difendersi in proprio.

Nel merito, invece, l'opposizione non può essere accolta.

Come anticipato, la pretesa creditoria è stata solo parzialmente ammessa, nella misura che il giudice delegato ha ritenuto quantitativamente proporzionata alla consistenza dell'attività professionale comprovata; il credito, inoltre è stato ammesso in via chirografaria. L'accoglimento dell'opposizione postula, pertanto, che possa ritenersi invece comprovato, sulla base degli elementi di prova offerti nel presente giudizio, lo svolgimento di una attività professionale riferibile direttamente all'avv. T. [REDACTED], il cui corrispettivo possa determinarsi in misura superiore a quanto ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti.

Considerato infatti, come si è visto, che la domanda ex art. 93 l.f. e il ricorso ex art. 98 l.f. sono da riferirsi all'avv. T. [REDACTED] personalmente, è imprescindibile verificare che gli incarichi professionali siano stati conferiti direttamente all'odierno opponente. Tale riscontro, che deve essere caratterizzato da sufficiente univocità, non risulta acquisito. Esaminando in concreto la documentazione prodotta, a partire dalle articolate produzioni che corroborano l'attività di assistenza e consulenza fornita a [REDACTED] con riferimento al progetto area C. [REDACTED], questo tribunale osserva che nessun documento singolarmente, né la considerazione del contenuto della complessiva produzione documentale, consente di individuare nella persona dell'avv. T. [REDACTED] il professionista singolarmente incaricato dello svolgimento dell'attività prestata. Ciò si conclude non solo in quanto, in primo luogo, l'offerta di prova documentale non annovera alcun mandato scritto di conferimento dell'incarico, ma perché l'ampio carteggio, a mezzo di lettere e mail, intercorso con la pluralità di interlocutori, anche istituzionali, sulla cui significatività probatoria insiste l'opponente, vede in realtà l'intervento di più professionisti dello studio, non solo dell'odierno opponente. Identiche considerazioni vanno formulate con riguardo al secondo incarico, afferente



all'assistenza presta a [REDACTED] con riferimento alle aree di sua proprietà site nel Comune di Milano e interessate all'attuazione del P.I.I. denominato M [REDACTED]; anche in questo caso non si può fare riferimento ad alcun incarico scritto, né la documentazione prodotta, tipologicamente analoga a quella relativa al progetto Area C [REDACTED], risulta significativa. Il ricorso in opposizione non annovera la formulazione di alcun capitolo di prova orale: il materiale probatorio a disposizione del tribunale è dunque interamente esaurito dalle prove costituite sopra esaminate; le quali, per le ragioni illustrate, non dimostrano la riferibilità all'odierno opponente del conferimento degli incarichi, ma al contrario avvalorano l'opposta ipotesi di attribuzione dell'incarico allo studio associato; il quale, in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, è legittimato all'acquisizione degli incarichi e, quando ciò accada, è anche l'unico titolare della legittimazione ad azionare i crediti che ne derivino. Ciò costituisce elemento insuperabilmente impeditivo all'ammissione tra i crediti concorsuali di qualsiasi ulteriore pretesa creditoria rivendicata dall'odierno opponente.

Il secondo motivo di doglianza attiene al mancato riconoscimento del rango privilegiato quanto al credito già ammesso allo stato passivo. Anche tale pretesa è fermamente contrastata dal fallimento opposto, sotto il duplice profilo dell'assenza di domanda in tal senso, e della impossibilità di riconoscere il rango privilegiato ai corrispettivi di attività svolta da una associazione professionale.

L'esame della domanda di ammissione allo stato passivo evidenzia in effetti - ed il profilo risulta del tutto assorbente - che l'istante si è limitato a chiedere l'ammissione allo stato passivo dei suoi crediti, senza alcun riferimento, in nessun passaggio dell'intero testo, al privilegio; non nel senso che non sia stata espressamente invocata una specifica previsione normativa in materia, ciò che non è necessario, bensì nel senso che il tema del privilegio risulta del tutto pretermesso, non facendosene menzione alcuna. Manca, dunque, l'indicazione postulata dall'art. 93, III comma n. 4) prima parte 1^a, norma che onera il ricorrente di dare

indicazione del titolo di prelazione. Detta disposizione richiede che il creditore faccia menzione della natura del privilegio rivendicato, cioè, in definitiva, renda il privilegio oggetto della sua domanda, posto che esso si configura quale elemento costitutivo della causa petendi (cfr. Cass. 15702/2011). Ciò, nel caso in esame, non è accaduto; né l'esistenza della domanda relativa al rango privilegiato può desumersi quale esito di una operazione di interpretazione del testo del ricorso ex art. 93 lf, che valorizzi i meri dati della enunciazione della qualità di avvocato spesa dall'istante, e della qualificazione in termini di assistenza e consulenza dell'attività svolta per la società fallita. Impropriamente, invero, il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi una pronuncia della Corte di legittimità (n. 6800/12) la cui lettura per esteso rende palese come si tratti di decisione attinente a caso del tutto diverso, nel quale la domanda di insinuazione al passivo non era affatto priva della richiesta di riconoscimento del rango privilegiato. Il caso di specie ricade palesemente nell'area di applicazione dell'art. 93 IV comma ultima parte lf, che prevede che il credito vada considerato chirografario in caso di omissione o assoluta incertezza del requisito di cui al n. 4) del comma precedente ; esattamente, dunque, il giudice delegato ha fatto applicazione di tale principio.

Al rigetto nel merito della prima opposizione proposta, e alla declaratoria di improcedibilità della seconda consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento opposto, che si liquidano d'ufficio, in mancanza di deposito di nota spese, in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e CP come per legge.

PQM

Il Tribunale,definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:


- 1) Rigetta l'opposizione proposta dall'avv. P. G. T. iscritta a ruolo al n. 156/2013 r.g.;

lu


- 2) dichiara improcedibile l'opposizione proposta dall'avv. P. G. T. iscritta a ruolo al n. 874772013 r.g.;
- 3) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento opposto, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano il 9 gennaio 2014.

Il Presidente es.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis